

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (480)	4
Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (444)	2	PRESIDENTE	4, 5
PRESIDENTE	2	BELCI, <i>Relatore ff.</i>	5
BELCI, <i>Relatore ff.</i>	2	SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	5
SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	2	Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) e del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1912, n. 1447 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (522)	6
Assunzione di idonei dei pubblici concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (479)	3	PRESIDENTE	6, 7
PRESIDENTE	3, 4	MAROCCO, <i>Relatore</i>	6
BELCI, <i>Relatore ff.</i>	3	PROTTI	7
SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	4	SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	7
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	8

La seduta comincia alle 16.

PIRASTU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il Relatore Brizioli è assente e prego l'onorevole Belci di sostituirlo.

BELCI, *f.f. Relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 26 settembre 1968, concerne disposizioni a proposito dei binari di raccordo destinati a servire stabilimenti industriali e commerciali.

Esso consta di sette articoli.

L'articolo 1 prevede che l'impianto e l'esercizio di tutti i raccordi che si diramano da impianti delle ferrovie dello Stato, sono autorizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'articolo 2 propone che la competenza a promuovere la dichiarazione di pubblica utilità ai fini delle espropriazioni sia d'ora innanzi attribuita all'Azienda ferroviaria.

All'articolo 3 si stabilisce che le competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di raccordi sono trasferiti all'Azienda delle ferrovie dello Stato per tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato. Trattasi principalmente del collaudo degli impianti, della sorveglianza sull'efficienza di essi durante l'esercizio del raccordo, del controllo del materiale rotabile, dell'abilitazione del personale di condotta dei mezzi di trazione delle ditte e di altre incombenze, già in atto quasi totalmente eseguite dalle ferrovie dello Stato.

Con l'articolo 4 si statuisce l'applicazione, ai raccordi diramantisi dalla rete delle ferrovie dello Stato, delle norme e condizioni di sicurezza stabilite per impianti similari delle ferrovie dello Stato.

All'articolo 5 viene disciplinato il programma delle tasse erariali sui trasporti per conto terzi effettuati dagli stabilimenti raccordati.

All'articolo 6, si stabilisce che rimane ferma la norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificato dall'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il contributo delle spese di sorveglianza dovuto, nei casi previsti, per l'esercizio dei raccordi.

L'articolo 7, infine, abroga qualsiasi disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni in esame.

Raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e della aviazione civile*. Il disegno di legge tende a dare sistemazione ad un settore che riveste un particolare rilievo, stante l'aumento degli impianti di natura industriale ed il conseguente interesse delle ferrovie ai raccordi, anche per dare un sempre più grande apporto di traffico alle ferrovie stesse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo e degli allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, anche se interessano terreni di proprietà di terzi, sono autorizzati, previo parere dell'ente locale per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, siano o meno detti raccordi esercitati direttamente dall'Azienda medesima.

(È approvato).

ART. 2.

L'equiparazione alle ferrovie private di seconda categoria, stabilita dall'articolo 6 della legge 30 giugno 1906, n. 272, riportato

all'articolo 55 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi, non sussiste per i raccordi ed allacciamenti attraversanti terreni di terzi che si diramano da impianti delle ferrovie dello Stato.

Spetta, in tal caso, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato promuovere, per le espropriazioni che si rendessero necessarie, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, da farsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per i detti raccordi resta applicabile la disposizione dell'articolo 5 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, concernente la servitù del passaggio coattivo per le ferrovie private di seconda categoria.

(È approvato).

ART. 3.

Le competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di raccordi sono trasferite all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Per la costruzione e l'esercizio di tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, si applicano le norme e condizioni di sicurezza stabilite per impianti similari delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

ART. 5.

Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142, che assoggetta a tasse erariali i trasporti che si effettuano per conto di terzi sulle ferrovie private di seconda categoria, si applica anche ai trasporti che si effettuano per conto di terzi sui raccordi di cui all'articolo 2.

(È approvato).

ART. 6.

Rimane ferma la norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificato

dall'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto, nei casi previsti, per l'esercizio dei raccordi.

(È approvato).

ART. 7.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Assunzione di idonei dei pubblici concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione di idonei dei pubblici concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, in questi termini:

« La Commissione esprime parere favorevole in considerazione che il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ha formalmente assicurato che il comma secondo dell'articolo unico non è applicabile di fatto ai concorsi per carriere di concetto e direttive ».

Prego, l'onorevole Belci di sostituire al relatore, onorevole Sinesio, il quale mi ha comunicato di essere ammalato e di non poter quindi intervenire alla seduta odierna.

BELCI, *f.f. Relatore*. Il disegno di legge n. 479, già approvato dal Senato, è determinato dal fatto che la legge 15 febbraio 1967, n. 40, che aveva lo scopo di provocare lo sfollamento di personale anziano dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ha superato ogni previsione, determinando dei vuoti negli organici.

A tal proposito, il disegno di legge in esame prevede la facoltà per il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di provvedere, con suo decreto, entro il 31 dicembre 1968,

alla copertura dei posti disponibili nella qualifica di manovale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante assunzione degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a 400 posti di manovratore in prova, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

Si prevede, inoltre, che il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile possa disporre, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica, al fine di coprire i posti disponibili nelle singole carriere dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il provvedimento tende a stabilire anche che gli idonei, che verranno assunti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere assegnati anche a sede diversa da quella, per la quale hanno concorso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, Ministro dei trasporti e della aviazione civile. Desidero ringraziare l'onorevole Presidente, per aver posto all'ordine del giorno questo provvedimento, che ha carattere di particolare urgenza.

Qualche anno addietro, abbiamo fatto un concorso per queste qualifiche minori e abbiamo avuto oltre 100 mila concorrenti; il ché ha richiesto molto tempo e spese a non finire.

Occorre considerare, per altro, che gli idonei risultanti da un concorso di questo genere non sono nella stessa situazione degli idonei ad un concorso per ingegneri o per tecnici qualificati. Il salto di qualità tra promossi e idonei è infatti di natura minima. E noi, come ha sottolineato il Relatore, abbiamo bisogno di un certo numero di personale.

Come ha fatto anche notare il Relatore, il provvedimento legislativo che ha consentito di accelerare il processo di pensionamento dei dipendenti totalmente o parzialmente inidonei ha portato alla necessità di ricoprire i posti vacanti.

I timori espressi dalla I Commissione affari costituzionali sono già stati sollevati al Senato e derivano dal fatto che questo provvedimento possa determinare anche l'assunzione di personale qualificato (come ad esempio ingegneri), dichiarato idoneo in precedenti concorsi, scoraggiando in tal modo quei giovani che potrebbero avere intenzione di partecipare a futuri concorsi. Ho già detto al Senato e davanti alla Commissione affari co-

stituzionali della Camera che una simile possibilità non è neppure ipotizzabile, in quanto di fatto non abbiamo idonei di concorsi per personale qualificato; inoltre, nessuno ha intenzione di causare quei danni cui ho fatto cenno.

Ciò premesso, ringrazio il Relatore per la sua illustrazione favorevole e rimetto il disegno di legge al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ha facoltà di provvedere, con suo decreto, entro il 31 dicembre 1968, alla copertura dei posti disponibili nella qualifica di Manovale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante assunzione degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a 400 posti di Manovratore in prova, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può altresì disporre, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica, al fine di coprire i posti disponibili nelle singole carriere dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Gli idonei, che verranno assunti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere assegnati anche a sede diversa da quella per la quale hanno concorso.

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La V Commissione-Bilancio ha espresso parere favorevole.

Anche la I Commissione - Affari costituzionali - ha espresso parere favorevole, condizionatamente, però, all'introduzione di alcuni emendamenti; più precisamente, essa chiede di: 1) sostituire, al primo comma, le parole: « 60 giorni », con le altre: « 120 giorni »; 2) aggiungere, sempre al primo comma, il seguente periodo: « Il contratto non è rinnovabile »; 3) sostituire le parole finali del secondo comma: « oltre il periodo massimo di 60 giorni », con le altre: « oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare ».

Prego l'onorevole Belci di sostituire il Relatore Sinesio, assente per malattia.

BELCI, *f.f. Relatore*. Il disegno di legge n. 480 tende a conseguire lo scopo indilazionabile di permettere l'assunzione di operai con contratto di diritto privato per l'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

La durata del contratto per l'assunzione di questi operai è prevista in 60 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

È espressamente affermato, per altro, che l'operaio assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre detto periodo massimo di 60 giorni.

Il disegno di legge prevede poi che i dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui sopra, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

Questo il disegno di legge così come trasmessoci dal Senato. Per altro, la I Commissione Affari costituzionali chiede alcuni emendamenti, quelli comunicati già dal Presidente. Personalmente mi dichiaro favorevole ad essi.

Detto questo, non mi rimane che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Nel bilancio dell'aviazione civile vi è un capitolo che consente di intervenire per il finanziamento di lavori che non si possono considerare di manutenzione, ma che, d'altra parte, non sono neanche di una mole tale da giustificare un appalto. Da qui la necessità del provvedimento in esame, che, per altro, è simile a quello già approvato nella passata legislatura per il Ministero delle poste.

La preoccupazione che ha spinto la Commissione affari costituzionali a chiedere le modificazioni di cui ha dato lettura il Presidente e che sia impedito che il Ministero, con questo sistema possa assumere personale per due mesi, sospenderlo, magari, per due giorni, e poi, riassumerlo, e così via; realizzando un'autentica frode, sia alla legge che alle persone interessate, in quanto queste finirebbero, in pratica, per lavorare in maniera continuativa per lo Stato, senza però avere la qualifica corrispondente. Basterebbe questa affermazione a lasciar tranquilli circa gli intendimenti del Ministero. Ad ogni modo, per fugare ogni preoccupazione in proposito, mi sono espressamente impegnato al Senato, e non come persona, ma come rappresentante del Governo, a far sì che, se a capo di un anno ci si dovesse accorgere che il rapporto assumeva di fatto carattere continuativo, il Governo stesso si sarebbe preoccupato di presentare al Parlamento un provvedimento di ampliamento dell'organismo. Per altro, mi rendo conto che questo è pur sempre un semplice impegno politico, e quindi trovo perfettamente corretto che la I Commissione ritenga opportuno inserire una norma che, mentre raddoppia la durata del contratto di lavoro, fa, però, anche espresso divieto di rinnovare il contratto nell'anno solare. Ritengo quindi che gli emendamenti richiesti dalla I Commissione possano senz'altro essere accolti: oltretutto, se tali lavori dovessero superare i 120 giorni nell'anno solare, sarebbe ben difficile sostenere che si tratta di lavori intermedi tra la normale manutenzione e lavori che meritino una gara di appalto.

Detto questo, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale della

aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 60 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni.

I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettono provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Come ho già detto all'inizio, la I Commissione affari costituzionali propone, innanzitutto, di sostituire, al primo comma, le parole: « 60 giorni », con le altre: « 120 giorni ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Un secondo emendamento, sempre della I Commissione, propone di aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente periodo: « Il contratto non è rinnovabile ».

Pongo in votazione anche questo emendamento.

(È approvato).

Al secondo comma, la I Commissione affari costituzionali propone, infine, di sostituire le parole finali: « oltre il periodo massimo di 60 giorni », con le altre: « oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare ».

Pongo in votazione pure questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo unico, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministra-

zione diretta dalla Direzione generale della aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 120 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati. Il contratto non è rinnovabile.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare.

I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettono provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 522: « Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Molé, è assente. Prego l'onorevole Marocco di sostituirlo.

MAROCCO, *Relatore ff.* La legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegata-

to *F*), stabilisce, all'articolo 234, che « le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi imposti dalla presente legge alle proprietà coerenti alle strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali, colle modificazioni risultanti dagli articoli seguenti ».

Per effetto di tali richiami, le norme concernenti le servitù ed i pesi imposti alle proprietà laterali alle strade ordinarie si applicano anche alle proprietà laterali alle strade ferrate. Peraltro, la legislazione concernente la materia delle distanze legali dalle strade ordinarie ha subito numerose modificazioni e rimaneggiamenti per via di vari provvedimenti di legge succedutisi nel tempo.

Per le proprietà laterali alle strade ferrate sono stati, invece, considerati sempre vigenti i vincoli ed i pesi imposti alle proprietà laterali ordinarie dalla legge del 1865.

Ciò stante, allo scopo di eliminare ogni dubbio circa la legittimità dell'applicazione alle proprietà laterali alle strade ferrate delle norme della legge del 1865 concernenti le distanze legali stabilite per le proprietà laterali alle strade ordinarie, e considerato anche che tuttora tale normativa, nelle sue linee essenziali, è rispondente alle necessità dell'esercizio ferroviario, tranne alcune modifiche che si dirà, si è predisposto l'unito disegno di legge. Con esso si abroga l'articolo 234 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e si statuisce che, ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi di cui agli articoli 55 e 79 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*) ed alle altre maggiori servitù di cui al titolo V della legge stessa.

Il disegno di legge ha anche per oggetto la modifica di alcuni articoli (in particolare gli articoli 68, 235, 236 e 239) della legge del 1865, per renderli più strettamente conformi alle attuali esigenze dell'esercizio ferroviario.

Le modifiche proposte debbono ovviamente venire estese anche ai corrispondenti articoli del testo unico per le ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, al fine di mantenere una uniforme regolamentazione della materia sia per le ferrovie statali che per le ferrovie concesse.

Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PROTTI. Non vedo traccia, nel disegno di legge, del risarcimento che spetta ai proprietari dei terreni sui quali vengono posti vincoli di inedificabilità. Non vengono previsti indennizzi per le servitù considerate nel provvedimento? Si tratterebbe di una grave ingiustizia! Vorrei quindi chiarimenti in proposito del signor Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. All'onorevole Protti posso dare formale assicurazione che non c'è nessun mutamento rispetto ai principi generali. Il risarcimento ci sarà solo nelle ipotesi in cui esso è previsto, dal momento che non si parla nella legge di indennizzabilità dei vincoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti, darò lettura dei cinque articoli del disegno di legge, ponendoli successivamente in votazione:

ART. 1.

Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitù di cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, ed alle altre maggiori servitù di cui al Titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, è modificato come segue:

« Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, op-

pure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda ».

(È approvato).

ART. 3.

Gli articoli 234 e 236 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e gli articoli 66 e 68 del testo unico per le ferrovie concesse, approvato con il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono abrogati.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 67 del testo unico, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:

« È proibito a chiunque costruire muri, case, capanne, tettoie ed altro qualsiasi edificio e di far crescere piante a distanza minore di metri sei dalla linea della più vicina rotaia di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

A richiesta di chi costruisce od esercita la strada ferrata, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della circolazione al lato convesso dei tratti curvilinei.

Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 239 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 71 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dal regio decreto

19 novembre 1921, n. 1684 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, sono modificati come segue:

« Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate, dagli organi competenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le ferrovie statali, e dalla competente Direzione compartimentale od Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le ferrovie concesse, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli precedenti.

La Direzione compartimentale o l'Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, dà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (444):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Assunzione di idonei dei pubblici concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ». (Appro-

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1968

vato dalla VII Commissione permanente del Senato) (479):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (480):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio

1912, n. 1447 ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (522):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azimonti, Ballarin, Belci, Bensi, Carrara Sutour, Cebrelli, Ceravolo Sergio, Damico, Degli Esposti, Foscarini, Gatto, Giachini, Guglielmino, Marino, Marocco, Marraccini, Merli, Molè, Pirastu, Protti, Russo Ferdinando, Skerk, Squicciarini, Tripodi Girolamo e Zanibelli.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO